

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1646 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2020

relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 aprile 2019 l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato raccomandazioni e decisioni nell'ambito della controversia *DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union [DS353 Stati Uniti — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) — Ricorso dell'Unione europea all'articolo 21.5 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU)]* e ha confermato che gli Stati Uniti non hanno reso conformi agli obblighi derivanti dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC») le loro misure, risultate incompatibili con tale accordo. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal regime FSC/ETI, l'organo di appello ha confermato che gli Stati Uniti non hanno ritirato le sovvenzioni e che le raccomandazioni e le decisioni iniziali restano in vigore ⁽²⁾.
- (2) Per quanto riguarda le altre misure pertinenti, conformemente al punto 8 delle «Procedure concordate a norma degli articoli 21 e 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) e all'articolo 7 dell'accordo SMC» ⁽³⁾ tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in merito a tale controversia, l'Unione europea ha chiesto all'arbitro di riprendere i lavori ai sensi dell'articolo 22.6 del DSU. L'arbitro ha pronunciato la sua decisione in data 13 ottobre 2020 ⁽⁴⁾.
- (3) Secondo la decisione dell'arbitro l'Unione europea può chiedere all'organo di conciliazione dell'OMC l'autorizzazione ad adottare contromisure nei confronti degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») per un importo annuo non superiore a 3 993 212 564 USD. Tali contromisure possono assumere la forma di a) sospensioni di concessioni tariffarie e altri obblighi derivanti dal GATT 1994; b) sospensioni di concessioni e altri obblighi derivanti dall'accordo SMC e c) sospensioni di impegni orizzontali o settoriali previsti nell'elenco consolidato dei servizi dell'Unione europea in relazione ai principali settori individuati nella classificazione per settore dei servizi.

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.

⁽²⁾ Relazione dell'organo d'appello, *US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 — EU)* [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) (articolo 21.5 — UE)], punti 5.172 e 6.4(b); relazione dell'organo d'appello, *US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint)* [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia)], punto 1352 e nota a piè pagina 2716; relazione del collegio arbitrale, *US — FSC (Article 22.6 — US)*, para. 8.1 [USA — FSC (articolo 22.6 — USA), punto 8.1].

⁽³⁾ WT/DS353/14.

⁽⁴⁾ WT/DS353/ARB.

